



DIREZ. CASA CIRCONDARIALE	
BRESCIA	
ADDI	23 OTT 2018
N°	7188 FASC. LETT.

**Ministero della Giustizia**  
**Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria**  
 Provveditorato Regionale per la Lombardia  
 Ufficio II° - Personale e Formazione

DM  
 SPP 23  
 10  
 OD

Prot. n. 78139

Milano, 22 ottobre 2018

*U*  
*Per per esalt*  
*testim. verbale di S.*  
*Pres. Spore*  
*OK*

Alla Direzione  
 della Casa di Reclusione VIGEVANO  
 e, per conoscenza,  
 Alle Direzioni degli II.PP. del distretto  
LORO SEDI

**Oggetto:** Personale di polizia penitenziaria – Fruizione “differita” del congedo straordinario per matrimonio.

Con riferimento alla richiesta avanzata da codesta Direzione con nota n. 15305 del 27.09.2019, si forniscono i chiarimenti di seguito illustrati.

Premesso che nessuna precisazione è contenuta nei contratti di lavoro applicabili alla polizia penitenziaria e che l’art 37 del T.U. n. 3/1957 si limita a stabilire che il “*congedo straordinario compete di diritto quanto l’impiegato debba contrarre matrimonio ..... Nel caso di matrimonio l’impiegato ha diritto a 15 giorni di congedo straordinario.*”, le circolari dipartimentali a suo tempo emanate in materia prevedevano che il suddetto congedo dovesse essere necessariamente fruito con decorrenza immediatamente precedente o successiva alla celebrazione<sup>1</sup>.

Tale orientamento, accolto anche da altre amministrazioni, ha trovato in seguito parziale attenuazione ammettendosi che sebbene il principio sopra esposto costituisca la regola generale da assumere a riferimento, esso non dovesse essere inteso in modo rigido, potendo anche essere autorizzata una fruizione differita del congedo straordinario per matrimonio in presenza di circostanze eccezionali, da motivare e valutare caso per caso<sup>2</sup>.

In epoca più recente (2012) la Corte di Cassazione è intervenuta affermando che in mancanza di specifica disciplina contrattuale il congedo per matrimonio non deve necessariamente coincidere con il giorno delle nozze, in quanto quest’ultimo deve essere inteso come la causa che fa sorgere il diritto del lavoratore, piuttosto che il *dies a quo* dello stesso.

Ne discende che laddove sussista una ragionevole connessione, in senso temporale, tra il periodo richiesto dal dipendente e la data del matrimonio, deve ritenersi confermato il rapporto di causalità tra il congedo e l’evento.

<sup>1</sup> Vedi Circolare DAP n. 3364/5814 del 11.06.1993

<sup>2</sup> Vedi ad esempio le indicazioni operative diramate dal Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza con circolare n. 333.A19807.FA del 30 marzo 1999.

*SPP*



**Ministero della Giustizia**  
**Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria**  
*Provveditorato Regionale per la Lombardia*  
Ufficio II° - Personale e Formazione

In assenza, per il personale di polizia penitenziaria, di indicazioni desumibili dalle disposizioni contrattuali vigenti, a giudizio di questo Ufficio la valutazione, in termini di ragionevolezza, del lasso temporale intercorrente tra la data delle nozze ed il periodo richiesto a titolo di congedo straordinario deve essere quindi effettuata caso per caso e tenuto conto delle motivazioni sottese all'istanza ed a tale ultimo proposito si ritiene che possa essere assunto a parametro di riferimento il periodo massimo di dilazione previsto dal CCNL Comparto Funzioni Centrali 2016-2018, secondo il quale il congedo per matrimonio deve essere fruito entro 45 gg. dalla data in cui sono state celebrate le nozze.

Considerato inoltre che la fruizione del congedo in questione è subordinata e connessa alla celebrazione di matrimonio valido agli effetti civili, che ne costituisce la causa, si ritiene che nel caso di celebrazione civile e religiosa non coincidenti, il dipendente che non ha chiesto il congedo in concomitanza della cerimonia civile per fruirne in occasione della celebrazione religiosa debba osservare gli stessi termini.

Il Provveditore Regionale  
Pietro Buffa

U: s/b